

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali
2. Le nuove regole per l'utilizzo delle dichiarazioni d'intento
3. Il Decreto "Milleproroghe"

**1**

### **Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali**

Per le società di capitali

---

Entro il 16 marzo 2017 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali sono da intendere:

- Il libro dei soci;
- Il libro delle obbligazioni;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I predetti libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono istituiti tali libri sociali.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dell'01.01.2017 ed è stabilito come segue:

- Capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a € 516.456,90 = € 309,87
- Capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a € 516.456,90 = € 516,46

Il versamento si effettua tramite modello F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2017. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Esonerati dal versamento sono:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo rimane invece per le società messe in liquidazione.

Per le società di capitali costituite successivamente all'01.01.2017, tale tassa è già stata pagata in sede di costituzione con apposito bollettino postale.

Vorremo sottolineare che per i clienti, per i quali gestiamo noi la contabilità, il modello F24 con la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali viene preparato da noi. Invece per i clienti, per i quali non gestiamo noi la contabilità, il modello F24 deve essere preparato e pagato direttamente dai clienti.

## 2

### **Le nuove regole per l'utilizzo delle dichiarazioni d'intento**

Per soggetti IVA

---

Facendo riferimento alla nostra precedente Newsletter n. 10/2016, Vi ricordiamo che il nuovo modello delle dichiarazioni d'intento dev'essere utilizzato per gli acquisti da effettuare a partire dal primo marzo 2017. Nel nuovo modello si evidenzia l'eliminazione della possibilità di indicare nella dichiarazione d'intento il periodo di validità della stessa (da ... a ...). Pertanto dalla predetta data la dichiarazione d'intento può essere rilasciata soltanto per una o più operazioni, nel limite dell'importo specificato nel modello stesso. Il limite attribuito ad ogni singolo fornitore è dal 1.03.2017 un elemento obbligatorio da indicare e va monitorato attentamente che non avvenga un superamento di tale limite per ogni singolo fornitore.

---

Il Parlamento italiano ha approvato la legge di conversione del Decreto "Milleproroghe" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28.02.2017), che contiene anche alcune importanti novità fiscali, le principali delle quali elenchiamo di seguito.

#### La detrazione dell'IVA sull'acquisto di immobili residenziali

È stata prorogata la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici. La detrazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017 e va ripartita in dieci quote annuali di pari ammontare. La detrazione spetta anche nel caso in cui l'acquisto non rientri nella casistica dell'acquisto di un immobile avente i requisiti per la "prima casa" e non ci sono limitazioni circa il numero delle unità immobiliari acquistate o del loro utilizzo.

#### La reintroduzione della comunicazione degli elenchi INTRASTAT acquisti

A sorpresa è stato reintrodotta l'obbligo di comunicazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per tutto l'anno 2017 e questo pochi giorni prima della scadenza dell'INTRASTAT acquisti per il mese di gennaio 2017!

Si è ancora in attesa di una conferma ufficiale del fatto che in applicazione dello Statuto del Contribuente, un adempimento fiscale introdotto per legge non può esplicitare i suoi effetti prima dello spirare dei 60 giorni; questo significa che la scadenza per il primo invio della comunicazione INTRASTAT riferita all'anno 2017, che sarebbe stato il 25 febbraio, dovrebbe poter avvenire nei sessanta giorni successivi alla reintroduzione dell'obbligo. Per la redazione e l'invio della comunicazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari valgono le stesse regole del passato e i soggetti obbligati sono tenuti a inviare la comunicazione riferita agli acquisti effettuati nel mese di gennaio 2017 quanto prima possibile e di rispettare le scadenze ordinarie per le mensilità successive. Si presume che il ritardo di alcuni giorni nell'invio dell'Intrastat acquisti relativo al mese di gennaio 2017 non debba fare scaturire sanzioni in virtù delle sopra illustrate attenuanti dello Statuto del Contribuente.

#### L'abolizione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti concessi ai soci

È stato abolito l'obbligo, a carico delle imprese di comunicare all'Amministrazione Finanziaria i beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

#### La comunicazione trimestrale IVA e il nuovo "spesometro" semestrale

Il Decreto "Milleproroghe" ha stabilito che, per il primo anno di applicazione, l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute avrà cadenza semestrale, e

non trimestrale, come originariamente stabilito in sede di introduzione di questo nuovo obbligo.

I dati del primo semestre dell'anno 2017 saranno inviati entro il 18 settembre 2017, mentre quelli del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018. A riguardo Vi faremo pervenire più avanti le specifiche a riguardo. Per chi tiene la contabilità in proprio è auspicabile chiarire sin da subito che il programma permetta in seguito le esportazioni in XML nel formato previsto dalla presente circolare

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/febbraio+2017/circolare+1+0702+2017/CIRCOLARE+N.+1+DEL+7+FEBBRAIO+2017.pdf> e che si chiarisca sin da subito se

tutte le immissioni in contabilità (specialmente sulle bollette doganali, acquisti intracomunitari, ecc.) sono complete sin dal 01.01.2017 a questo riguardo ai fini di evitare intoppi nell'esportazione del file XML per adempiere a tale nuovo obbligo di invio fatture.

Per la più agevole comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA (simile alla "periodica Iva" di qualche anno fa) resta invece la cadenza trimestrale, pertanto la prima scadenza da rispettare a riguardo sarà al 31 maggio 2017; nel primo anno di applicazione, dunque, i due adempimenti introdotti seguiranno scadenze diverse.

Il nuovo calendario per l'anno 2017 è il seguente:

Adempimento		Scadenza	Invio dati in via telematica
Liquidazione Iva	Gennaio	16.02.2017	31.05.2017
	Febbraio	16.03.2017	
	Marzo	18.04.2017	
	Primo trimestre	16.05.2017	31.05.2017
Spesometro 2016		---	10.04.2017 mensili 20.04.2017 trimestrali
Liquidazione Iva	Aprile	16.05.2017	31.08.2017
	Maggio	16.06.2017	
	Giugno	17.07.2017	
	Secondo trimestre	21.08.2017	31.08.2017
Invio fatture primo semestre 2017		---	18.09.2017
Liquidazione Iva	Luglio	21.08.2017	30.11.2017
	Agosto	18.09.2017	
	Settembre	16.10.2017	
	Terzo trimestre	16.11.2017	30.11.2017
Liquidazione Iva	Ottobre	16.11.2017	28.02.2018
	Novembre	18.12.2017	
	Dicembre	16.01.2018	
	Quarto trimestre	16.03.2018	28.02.2018
Invio fatture secondo semestre 2017		---	28.02.2018



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

---

**MOORE STEPHENS**

 Warwick Legal Network